



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Ordinanza Sindacale n. 6 del 07-04-2023

OGGETTO:

ANNO TERMICO 2022/2023 - PROROGA DEL TERMINE PER LO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PUBBLICI E PRIVATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MISANO ADRIATICO, CON DECORRENZA DA SABATO 08/04/2023 A SABATO 15/04/2023

SETTORE: Tecnico Ambientale

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”*;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., recante *“Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”*;
- il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”*;
- il **Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022** recante *“Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento”* e, in particolare, l'Articolo 1 rubricato *“Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023”* con il quale, limitatamente alla **stagione termica 2022/2023**, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 sono stati ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione, fatte salve le deroghe previste dalle richiamate norme per gli edifici aventi le caratteristiche e le destinazioni d'uso per le quali tali deroghe trovano applicazione (in particolare, per quanto attiene al patrimonio comunale, agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido);

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 e dall'Allegato A al D.P.R. n.412/1993, il territorio del Comune di Misano Adriatico è inserito nella **zona climatica “E”** e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013, per tale zona climatica “E” l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti temporali relativi alla durata giornaliera di attivazione e al periodo annuale di accensione: **ore 14 giornaliere**, con attivazione dal **15 ottobre** e con spegnimento al **15 aprile** di ogni anno;

Rilevato che l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013, dispone che al di fuori del citato periodo temporale che va dal **15 ottobre** al **15 aprile** di ogni anno, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera **non superiore alla metà** di quella consentita in via ordinaria;

Rilevato che per la **stagione termica 2022/2023**, l'Articolo 1 del sopra richiamato **D.M. n. 383 del 06/10/2022** prescrive per la **zona climatica E** (zona in cui ricade l'intero territorio del Comune di Misano Adriatico), per gli edifici diversi da quelli per cui trovano applicazione le deroghe ivi previste, che il **periodo di accensione** degli impianti termici va dal **22/10/2022** al

07/04/2023 (e non dal 15/10/2022 al 15/04/2023 che le norme prevedono per le stagioni "ordinarie") e che la **durata giornaliera** di attivazione degli impianti termici è ridotto a **13 ore** (contro le 14 ore ordinarie);

Rilevato che per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013, entrambi i suddetti limiti temporali relativi alla **durata giornaliera** di attivazione degli impianti termici e al **periodo annuale di accensione** degli impianti stessi non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a **scuole materne e asili nido**;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

Rilevato che l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013, dispone che il citato limite relativo alla **durata giornaliera** di attivazione degli impianti termici (come sopra indicato, per la zona climatica "E" la durata prevista è pari a n. 14 ore giornaliere) non si applica agli edifici ed impianti ivi elencati e, in particolare - lettera a) -, non si applica agli edifici adibiti a uffici e assimilabili nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività nonché - lettera h) - agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 74/2013 purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati dall'art.4, comma 6, lettera e), dello stesso D.P.R. n.74/2013;

Richiamato l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*", il quale consente ai **Sindaci**, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, di ampliare o ridurre, con propria ordinanza, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Visto l'Articolo 1, comma 6, del sopra richiamato **D.M. n. 383 del 06/10/2022** che ammette, al di fuori del periodo di accensione degli impianti termici indicato al comma 2 dello stesso Art. 1 (e, quindi, al di fuori del periodo che va dal 22/10/2022 al 07/04/2023), in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, che le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una **durata giornaliera** non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato che la situazione climatica dell'anno termico **2022/2023** attualmente in corso per il territorio comunale di Misano Adriatico e le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni indicano, con decorrenza dalla giornata di **sabato 8 aprile 2023** e fino ad almeno tutta la giornata di **sabato 15 aprile 2023**, il mantenimento di basse temperature (con temperature di minima notturna comprese fra 5° e 9° Celsius e di massima diurna comprese fra 12° e 19° Celsius), inferiori a quelle delle medie stagionali di questo periodo, e tali da giustificare l'emissione della presente Ordinanza, tenendo conto che le basse temperature dei prossimi giorni possono avere ripercussioni sulla salute della cittadinanza residente e, comunque, sulle condizioni del comfort ambientale per i fruitori degli edifici (pubblici e privati), con particolare riguardo alle **abitazioni**, alle **scuole di ogni ordine e grado** e agli **ambienti di lavoro** in genere (rilevando, comunque, che i limiti temporali sopra indicati relativi alla durata giornaliera di attivazione degli impianti e al periodo annuale di accensione degli stessi non si applicano alle scuole materne e agli asili nido);

Ritenuto, pertanto, che con decorrenza dalla data di **sabato 8 aprile 2023** e fino ad almeno tutta la giornata di **sabato 15 aprile 2023** è presumibile che ricorrano quelle condizioni climatiche

che esigono e/o permettono l'**accensione** degli impianti termici degli edifici pubblici e privati per l'intero territorio comunale (fatte comunque salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici ed i casi indicati nell'art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 74/2013 nonché dall'Art. 1 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022), con il contestuale obbligo di ridurre la **durata giornaliera** di attivazione degli impianti termici alla metà di quella consentita in via ordinaria per gli edifici che non ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R. n.74/2013, per quanto disposto dall'art. 4, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 74/2013 (per tali edifici, nel periodo successivamente indicato nella presente ordinanza, l'accensione dei generatori di calore potrà essere effettuata limitatamente a **n. 7 ore giornaliere** massime, essendo la metà di 14 ore = 7 ore giornaliere);

Valutato che le competenze ad assumere la presente ordinanza devono ricondursi alle attribuzioni del Sindaco pro-tempore ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. .

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Sindaco pro-tempore con la presente Ordinanza:

A U T O R I Z Z A

l'**accensione** degli impianti termici degli edifici pubblici e privati per l'intero territorio comunale (fatte comunque salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici ed i casi indicati nell'art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 74/2013 e nell'Articolo 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022) nel periodo che va dalla data di **sabato 8 aprile 2023** e fino ad almeno tutta la giornata di **sabato 15 aprile 2023** (con proroga del termine del **7 aprile 2023** fissato, per la stagione termica 2022/2023, dal richiamato Art. 1 del D.M. n. 383/2022 per lo spegnimento degli impianti termici ubicati nel territorio comunale di Misano Adriatico) in deroga ai limiti di durata del periodo annuale di accensione degli impianti stessi previsto dalle norme richiamate in premessa, mantenendo nel suindicato periodo di validità della citata proroga le **n. 7 ore giornaliere** massime di attivazione degli impianti termici.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio comunale e nel sito informatico del Comune di Misano Adriatico per n. 15 giorni naturali e consecutivi.

D I S P O N E I N O L T R E

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ai Responsabili dei Settori comunali
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Didattico di Misano Adriatico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Misano Adriatico, 07-04-2023

Il Sindaco
DOTT. FABRIZIO PICCIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.